

Le date da tenere a mente

Termini decadenziali per l'invio delle domande di Cigo, Cigd, Aso e dei dati per il pagamento da parte dell'Inps (Sr41)

EFFETTI NORMATIVA ORIGINARIA		PERIODO INIZIO SOSPENSIONE/RIDUZIONE (PER L'INVIO DELLE ISTANZE) O FINE DELL'INTERVENTO (PER L'INVIO DEL MOD. SR 41)	EFFETTI NORMATIVA ATTUALE	
NORMA	SCADENZA		NORMA	SCADENZA OGGI VIGENTE
Art. 1, c. 2 DI 52/20 (L. 77/20)	15/07/2020	Dal 23/02 al 30/04/2020	Art. 1, c. 9, DI 104/20	31/08/2020
	17/07/2020	Maggio 2020	Art. 1, c. 9, DI 104/20	31/08/2020
	31/07/2020	Giugno 2020	Art. 1, c. 9, DI 104/20	31/08/2020
	31/08/2020	Luglio 2020	Art. 1, c. 10, DI 104/20	30/09/2020
	Domande di Cigo, Cigd, Aso: entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa	A regime (da agosto 2020)	Invariata	Domande di Cigo, Cigd, Aso: entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa
	Invio Sr 41 semplificato: entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale	A regime (da agosto 2020)	Invariata	Invio Sr 41 semplificato: entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale

Nota: la trasmissione del modello Sr41 può essere utilmente effettuata entro il 30° giorno dalla data di autorizzazione se posteriore alle scadenze sopra indicate